



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. F. De Santis – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 20 gennaio 2020, in relazione al ricorso n. 3197, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente riferisce di avere acquistato in data 22 marzo 2012, dietro raccomandazione dell'intermediario, n. 1.000 azioni emesse dalla banca al tempo capogruppo dell'intermediario medesimo, poi a sua volta incorporato dall'odierno resistente, per un controvalore investito di € 39.500,00. Essendo stata l'operazione eseguita a suo dire fuori sede, il ricorrente contesta anzitutto la mancata informazione ricevuta sul diritto di recesso. Inoltre, il ricorrente contesta l'inadeguatezza dell'operazione rispetto al suo profilo e la non corretta informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni proposte, anche sotto il profilo della loro illiquidità al tempo dell'acquisto. Premesso che l'emittente dei titoli è stato poi posto in liquidazione coatta amministrativa, il

ricorrente chiede la restituzione del capitale investito e comunque il risarcimento dell'intero danno subito.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio, eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva. Il resistente rileva sostanzialmente che il ricorrente potrebbe far valere il proprio eventuale credito restitutorio o risarcitorio esclusivamente nei confronti della propria precedente capogruppo (la Vecchia Capogruppo). A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge n. 99/2017, che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dal perimetro dell'azienda bancaria ceduta i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia Capogruppo e la Nuova Capogruppo dello stesso resistente, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono intendersi inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo, quale appunto è il resistente. Ciò affermato, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Nelle repliche, il ricorrente contesta la mancanza di legittimazione passiva del resistente, rilevando che la procedura di liquidazione coatta amministrativa alla quale è stata sottoposta la Vecchia Banca non ha interessato direttamente anche il resistente, rimasto *in bonis*. Il ricorrente insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

4. Il resistente non si è avvalso della facoltà di formulare repliche finali.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile, sussistendo la legittimazione passiva del resistente. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui

motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente, secondo cui l'eventuale credito restitutorio o risarcitorio che il ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente sarebbe rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo dello stesso resistente per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia Capogruppo alla Nuova Capogruppo. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti restitutori o risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti restitutori o risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste ultime società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Vecchia Capogruppo e non ha riguardato direttamente le società controllate (tra cui anche il resistente), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo del resistente, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (il resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierno ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo

debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che si tratti di disposizioni aventi natura eccezionale e, in quanto tali, non suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato entro i termini di seguito rappresentati.

In via preliminare, rileva il Collegio che dalla documentazione versata in atti risulta provato che il ricorrente ha acquistato n. 1.000 azioni della Vecchia Capogruppo del resistente, per un controvalore di € 39.500,00.

Ciò premesso, rileva il Collegio che risulta fondata, e assorbente di ogni altro profilo violativo sollevato dal ricorrente, la domanda di risarcimento del danno per non adeguatezza e per la mancata informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità degli strumenti finanziari proposti. Infatti, a fronte di tali specifiche contestazioni, l'intermediario, che pure si è costituito nel presente giudizio, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, egli non ha assolto all'onere di provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza ai quali era tenuto nei confronti del cliente. In particolare, non ha dimostrato di avere proposto al ricorrente un'operazione adeguata al suo profilo, avendo anche cura di informarlo delle caratteristiche e della rischiosità delle azioni proposte, né l'adempimento di queste obbligazioni risulta dalla documentazione disponibile in atti. In particolare, non risulta che il resistente abbia informato il ricorrente delle caratteristiche dei titoli, anche con specifico riferimento al rischio di illiquidità.

3. Dovendosi dunque ritenere provato che, nel caso di specie, parte convenuta abbia raccomandato al cliente odierno ricorrente il compimento di un'operazione non adeguata rispetto al suo profilo, per di più senza neanche avere cura di informarlo correttamente del rischio che si assumeva, si può allora ragionevolmente presumere che, qualora il resistente avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, il ricorrente non si sarebbe al tempo determinato nel senso di procedere all'acquisto delle azioni della Vecchia Capogruppo. Ne

consegue che il ricorrente ha diritto al risarcimento di un danno pari all'intera somma investita nell'acquisto delle azioni oggetto del ricorso, pari a € 39.500,00, stante che il loro valore attuale, a causa dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, è oramai pari a zero. La somma così determinata deve essere rivalutata dalla data dell'operazione alla data dell'odierna decisione, per € 1.817,00, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 41.317,00, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi